Il linguaggio giuridico, tra esigenze di certezza e rischi di incomprensione (*)

(*) Relazione al Corso di formazione per magistrati amministrativi sul tema "I provvedimenti del giudice amministrativo: tecniche redazionali e linguaggio giuridico", organizzato il 24 e 25 maggio 2018, presso il T.A.R. del Lazio, dall'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa.

Lingua e diritto sono due discipline fondamentali per l'ordinato svolgimento delle attività umane.

SABATINI li definisce «"istituti primari", nati dalla convenzione sociale e che permettono il sussistere della società, … tendenti a una forte organizzazione interna, ma anche in perpetuo riassetto nel divenire storico della società medesima»[1].

L'evoluzione di questi due sistemi si realizza non solo attraverso gli interventi formali di revisione e di aggiornamento posti in essere delle autorità preposte (il legislatore, per il diritto; l'Accademia della Crusca, per la lingua), ma principalmente mediante l'applicazione pratica delle regole, che si compie, quanto al diritto, con l'interpretazione dei giuristi e, quanto alla lingua, nel linguaggio comune.

Non sempre, però, l'interpretazione del diritto ed il linguaggio comune sono rispettosi della norma giuridica o linguistica.

In tali casi, esiste, secondo PUGLIATTI, una «analogia tra la violazione delle norme grammaticali, del lessico, della tecnica legislativa, e l'*agere contra ius* o in difformità dal diritto»[2].

---

[1] Francesco SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generali dei testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, 1990, 273 ss.

[2] Salvatore PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, 71 ss.

Sia per il diritto che per la linguistica, la prima regola è esprimere chiaramente un concetto, "farsi capire".

Per DE MAURO, «le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite... Chi non si fa capire, viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. E' un maleducato, se parla in privato e da privato. E' qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire»[3].

L'art. 12, comma 1, delle preleggi del codice civile dispone che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (c.d. interpretazione letterale).

Tale ultimo precetto è frutto di un delicato equilibrio tra valori basilari dell'ordinamento democratico, quali l'esercizio della sovranità popolare attraverso una rappresentanza elettiva, la soggezione del giudice alla legge e la separazione tra i poteri dello Stato.

L'applicazione di tale norma fa sì che, anche nel campo del diritto, debba valere il celebre ammonimento di SCHELLING sulla filosofia e sulla storia: "è necessario custodire castamente i confini": bisogna, cioè, ricondurre ciascuna disciplina epistemologica ai limiti ed alle specificità metodologiche che le sono propri.

Nel nostro caso, i confini da custodire sono quelli di un ordinato assetto dell'ordinamento, garantito dall'equilibrio tra diritto "vigente" (la legislazione) e diritto "vivente" (la giurisdizione), mentre i rischi da scongiurare consistono in un arretramento del

[3] Tullio DE MAURO, in *www.dueparole.it.*

potere legislativo ed in uno straripamento del potere giurisdizionale, al di fuori del disegno costituzionale.

Ma a chi spetta custodire i confini?

Il ruolo principale compete senza dubbio al legislatore che, in quanto redattore del testo, deve il più possibile rifuggire le polisemie e preferire le disposizioni univoche.

Quando, infatti, dal dato letterale emerge l'ambiguità, l'indeterminatezza od anche solo l'insufficienza della norma a disciplinare fenomeni complessi come quelli moderni, si apre la breccia all'intervento sostitutivo esterno, in forza del noto principio secondo cui gli spazi vuoti vengono sempre riempiti.

Bisogna, dunque, evitare che, prima ancora di applicare una o più norme, sia necessario risolvere la disputa per «stabilire a chi spetti correggerle... se al legislatore o all'interprete»[4].

Ciò nondimeno, come recentemente evidenziato da FERRAJOLI, nel tempo attale, si assiste ad una vera e propria «incapacità del legislatore di fare il suo mestiere»: piuttosto che custodire castamente i confini, il Parlamento sembra profondersi «nella sovra-produzione delle leggi, che in Italia si contano ormai in decine di migliaia… nella crescente oscurità, tortuosità, vaghezza e talora contraddittorietà dei testi legislativi… e nella prevalenza delle leggi-provvedimento, molto spesso a tutela di interessi particolari e clientelari»[5].

Il malfunzionamento dell'organo legislativo favorisce l'affermarsi di un «ruolo creativo della giurisdizione», specie di quella penale (che «si manifesta talora nello sviluppo

[4] Bice MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001, 15.

[5] Luigi FERRAJOLI, *Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza*, in *Questione Giustizia* n. 4/2016, 13 ss.

di un'incontrollata fantasia incriminatrice che esorbita dalla legalità»[6]), ma anche di quella civile[7].

Questa progressiva «espansione della giurisdizione», che riflette «la tendenza del potere giudiziario, connaturata del resto a qualunque potere, a dilatare indebitamente il proprio ruolo e a dar vita a un diritto di creazione giurisprudenziale», trae linfa vitale dall'inefficienza della pubblica amministrazione, che determina il patologico moltiplicarsi del contenzioso.

Essa, inoltre, trova un suo preciso riferimento assiologico nel diritto internazionale, dove importanti fette di sovranità, cedute dagli Stati membri, si trovano oggi ad essere esercitate da organi sovranazionali non elettivi, come la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'U.E. e la Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui decisioni si riconosce il rango di fonte del diritto[8].

Tutte queste spinte non possono che mettere in fibrillazione il modello teorico dello Stato di diritto già delineato dal costituente, nel quale il legislatore fissa la regola astratta ed il giudice la applica al caso concreto.

Donde, la crisi del primato della ragion politica, costretta a cedere il passo alla ragione economica: cosa che si verifica ogni qual volta «forze private, soprattutto forze economiche, si dànno a produrre diritto»[9].

Su ciò, ritengo che la Magistratura italiana, tutta insieme, debba compiere una riflessione particolarmente accurata e farsi interprete di quella moderazione

---

[6] *Op. ult. cit.*, 15.

[7] Carlo CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, 87 ss.

[8] Luigi FERRAJOLI, *op. cit.*, 15.

[9] Paolo GROSSI, *Globalizzazione, diritto e scienza giuridica*, in *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, 2006, 294 ss.

nell'applicazione della legge, che le spetta, in quanto secondo (dopo il legislatore) "custode" dei confini del diritto.

*****

Un altro aspetto che lega lingua e diritto, e su cui è bene soffermarsi, anche solo fugacemente, riguarda la problematica della comprensibilità delle pronunce giurisdizionali.

In proposito, partirei dall'assioma secondo cui la decisione giudiziaria, al pari di ogni altro testo linguistico, è linguisticamente corretta, nella misura in cui sia leggibile e comprensibile.

La leggibilità attiene alla qualità formale e grammaticale dello scritto ed è un «punto di partenza, inevitabile, per arrivare alla redazione di testi comprensibili»[10].

Viceversa, per verificare se il testo è comprensibile, bisogna muoversi a ritroso ed interrogarsi su chi ne siano i destinatari.

Ora, la motivazione di un provvedimento giurisdizionale vede, in linea astratta, molti livelli di destinatari: i membri del collegio diversi dall'estensore; le parti in causa; i difensori; la parte pubblica (il P.M.); il giudice superiore, di merito o di legittimità; la dottrina; il *quivis e populo* (la giustizia è amministrata "in nome del popolo").

Questa molteplicità di destinatari rende ancor più difficile il compito dell'estensore di rivolgersi indistintamente a tutti.

Egli, pertanto, dovrà attenersi ad una regola aurea, che è la seguente: tanto più il testo sarà comprensibile, quanto più manifesterà chiarezza espositiva e rigore logico.

[10] Maria Emanuela PIEMONTESE, *La comunicazione pubblica e istituzionale. Il punto di vista linguistico*, 1999, 337.

Perché, solo in un testo lineare e razionale, «ogni lettore riuscirà a trovare… la sua ragionevole nicchia di convincimento»[11].

Per contro, a giudizio di molti autorevoli linguisti, «molte sentenze si contraddistinguono piuttosto per oscurità: un'oscurità che non sempre è legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma che spesso deriva inesorabilmente dall'incapacità di scrittura fluida e dalla conseguente adesione acritica alla prassi»[12].

Ciò accade perché, dietro ad ogni parola in uso al giurista, si annida il pericolo dello pseudo-tecnicismo e del tecnicismo collaterale, ossia di quelle «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica… quelle parole dall'aspetto specialistico, che vengono in realtà adoperate solo per inerzia o per dare al testo una patina di formalità»[13].

Dunque, più il giudice eccede in tecnicismi, più egli tradisce la sua missione, rendendo il testo incomprensibile ai più ed accessibile solo da un'*élite* ristretta.

Parrebbe dunque un buon metodo, quello di domandarsi, prima di mandare in pubblicazione quel che si è scritto: "ma, da queste mie parole, si capirà, o no, quello che voglio dire?".

Nicola Durante
Pres. Sezione T.A.R. Calabria

---

[11] Luigi LANZA, *Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell'esame del giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Relazione all'incontro di studio del C.S.M. sul tema *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 27-29 settembre 2004.

[12] Patrizia BELLUCCI, *La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata*, Relazione all'incontro di studio del C.S.M. sul tema *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 27-29 settembre 2004.

[13] Michele CORTELAZZO – Federica PELLEGRINO, *Guida alla scrittura istituzionale*, Bari, 2003, 125.